

N. R.G. 12031/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI	PRESIDENTE REL.
dr.ssa Chiara CAMPAGNER	GIUDICE
dr.ssa Lisa TORRESAN	GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in San Dona' di Piave (VE), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [REDACTED], con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via San Girolamo n. 6, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in San Dona' di Piave (VE), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [REDACTED], con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Ospedale 27/33, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, in via principale, annullarsi o dichiararsi la nullità o l'inefficacia, per le ragioni di cui in narrativa, della delibera di aumento di capitale assunta dalla assemblea straordinaria della società

B srl in liquidazione in data 24.8.2017. Spese e competenze professionali rifuse, anche della fase cautelare. In via subordinata, accertato e dichiarato che la delibera di



aumento di capitale assunta dalla assemblea straordinaria della società **B** srl in liquidazione in data 24.8.2017, pur valida, contiene una implicita revoca dello stato di liquidazione della società, accertarsi e dichiararsi il diritto della società **A** srl, contraria alla delibera, a recedere dalla compagine sociale con diritto alla liquidazione della sua quota. Spese e competenze professionali rifuse, anche della fase cautelare”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“Nel merito, respingere le domande avversarie perché inammissibili, improcedibili ed infondate per le ragioni esposte in narrativa, in particolare per inesistenza dell’attrice, scioltasi il 31.12.2010, con conseguente nullità della procura alle liti e con difetto di *ius postulandi*. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 21.11.2017, regolarmente notificato, **A** srl si è professata socia per il 33,33 % delle partecipazioni in certa **B** srl in liquidazione, avente capitale sociale di euro 91.800,00.= ed essendo le ulteriori quote detenute da **C** srl, per la frazione del 50 %, e da **D** srl, per la quota del 16,67 %.

Evocando in giudizio **B** srl, **A** ha rammentato che l’assemblea dei soci, in data 24.8.2017 e con il proprio voto contrario, avrebbe deliberato l’azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua ricostituzione per l’importo rammentato, con il versamento, quindi, di complessivi euro 127.159,76.= e sovrapprezzo di euro 35.359,76.=, da versare da parte dei soci per il 30 %, ivi compreso l’intero sovrapprezzo, entro trenta giorni dalla comunicazione *ex art. 2481 bis cc*, e per il rimanente 70 % entro i successivi novanta giorni, con necessità di sottoscrizione integrale dell’aumento in proporzione alle partecipazioni detenute e possibilità di offerta delle quote non sottoscritte agli altri soci. L’attrice ha affermato di non aver potuto provvedere alla sottoscrizione dell’aumento, non avendo le disponibilità liquide, ed ha lamentato l’illegittimità della deliberazione.

In primo luogo, **A** srl ha evidenziato l’incompatibilità della stessa deliberazione con lo stato di liquidazione di **B** in ragione del quale non si potrebbe provvedere ad aumenti di capitale, essendo possibili unicamente atti volti a soddisfare il diritto dei soci ad ottenere le rispettive quote di liquidazione, diversamente opinando dovendosi, invece, ritenere che la delibera di ricostituzione del capitale equivarrebbe ad implicita revoca dello stato di scioglimento della società.



In secondo luogo, **A** srl ha impugnato la delibera del 24.8.2017 anche per la sua annullabilità per abuso della regola della maggioranza, sul presupposto che gli altri soci, **C** e **D**, avrebbero approfittato della impossibilità per la socia di minoranza di partecipare alla sottoscrizione al fine di escludere l'attrice medesima dai diritti partecipativi e dal diritto di ottenere la liquidazione della propria quota, ovvero di preservarne il valore, così individuandosi l'interesse extrasociale perseguito. In particolare, **A** srl ha evidenziato che **B** sarebbe rimasta in liquidazione all'unico scopo di definire il contenzioso pendente con certi eredi **E** e relativo all'acquisto da parte della stessa società di terreno sito in San Dona' di Piave risultato inquinato e rivenduto a certa **F** spa con cui la società avrebbe prontamente definito transattivamente la lite, riconoscendo un risarcimento alla sua avente causa pari ad euro 350.000,00.=, esborso fatto valere nei confronti dei menzionati eredi con domanda decisa in grado di appello mediante il riconoscimento della condanna dei medesimi al pagamento in favore della società, avendo la stessa unicamente debiti per il pagamento dei professionisti che avrebbero prestato la loro opera nel contenzioso rammentato e per un ammontare complessivo di circa 80.000,00.=, debiti recuperabili in maggior parte in ragione della soccombenza degli stessi eredi **E**. Peraltro, parte attrice ha anche evidenziato che **B** avrebbe costituito a bilancio un fondo per rischi ed oneri per euro 600.000,00.=, vista la contesa esistente con l'avente causa **F**, fondo ridotto ad euro 200.717,00.= a seguito dell'esborso per la transazione rammentata. In ragione degli scopi della liquidazione ed in presenza dei dati economici e finanziari rammentati, **A** srl ha evidenziato che la ricostituzione del capitale per perdite, una volta coperte queste ultime, sarebbe stata del tutto eccessiva rispetto alle esigenze sociali, ben potendosi deliberare la ricostituzione del capitale nei limiti di legge, tenuto conto delle disponibilità del fondo rischi ed oneri e dei debiti verso i professionisti sufficientemente coperti da detto fondo, anche considerando l'eventuale ricorso in Cassazione, con conseguente esposizione, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio e già liquidate in proprio favore per l'importo complessivo di euro 35.560,00.=.

A detta di **A** srl, l'abuso della regola della maggioranza e l'assoluto difetto di interesse sociale riscontrabile nella deliberazione oggetto di questione, sarebbe maggiormente evidente in considerazione del fatto che, successivamente, **B** avrebbe ottenuto, a seguito dei giudizi di esecuzione intrapresi contro gli eredi **E**, l'introito di cassa complessivo di euro 305.000,00.= e ciò nonostante la società avrebbe respinto la richiesta di revocare l'aumento di capitale già deliberato, pur essendo evidente la possibilità della società di liquidare i suoi debiti sulla scorta delle disponibilità finanziarie già evidenziate a cui aggiungere gli incassi rammentati.



L'attrice ha, quindi, concluso per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, ottenendo in corso di causa anche provvedimento di sospensione dei suoi effetti.

Costituendosi in giudizio, **B** ha osservato che **A** srl sarebbe società sciolta per scadenza del termine previsto nel contratto di società, con conseguente inesistenza della stessa e difetto di *ius postulandi* del procuratore attoreo. Inoltre, la convenuta ha eccepito che, essendo stata la delibera integralmente eseguita, con perdita della qualità di soci di **A** srl, non vi sarebbe neppure più l'interesse della stessa all'impugnazione.

Nel merito ed in riferimento all'affermata incompatibilità dell'aumento di capitale con la situazione di liquidazione, la società convenuta ha osservato che, in realtà, nessun vizio potrebbe ravvisarsi, essendo la liquidazione funzionale prima di tutto a soddisfare i creditori sociali, per cui, in difetto di disponibilità patrimoniali, ben potrebbe essere adottato a tal fine l'aumento, previo azzeramento per perdite, tenuto conto di tutte le spese, anche quelle relative alle esecuzioni proposte nei confronti degli eredi **E** e necessarie per portare a termine il contenzioso già rammentato.

Sull'abuso della regola della maggioranza, **B** ha evidenziato che la difficoltà economica dell'attrice non sarebbe stata tale in riferimento ai soci della stessa che ben avrebbero potuto finanziare la società onde consentire la sottoscrizione dell'aumento di capitale e che quest'ultimo sarebbe stato necessario per far fronte, non solo alle esposizioni debitorie già esistenti, ma anche a quelle relative al giudizio di Cassazione introdotto dagli eredi **E** e relative ai giudizi esecutivi e di opposizione all'esecuzione, così non essendo possibile limitarsi ad un aumento di capitale entro il limite legale, né essendo bastevole ai fini della liquidazione l'utilizzo del fondo rischi. Peraltro, la convenuta ha anche evidenziato come detto fondo non si potrebbe comunque utilizzare, dovendo rimanere vincolato in una situazione di perdita, situazione che sarebbe stata valorizzata dal Giudice dell'esecuzione per sospendere l'esecuzione medesima in giudizio promosso dai **E** e tale da non garantire la restituzione in caso di accoglimento della opposizione stessa. Quanto alla possibilità di impiego delle somme incassate *medio tempore*, **B** ne ha evidenziato l'irrelevanza, dovendo le stesse essere mantenute per il caso di accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dagli eredi **E**.

B ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di controparte.

In primo luogo, debbono rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, ivi compresa l'eccezione articolata in corso di causa secondo cui la materia del contendere sarebbe cessata in ragione del fatto che, in data 10.11.2017, come già rammentato, l'assemblea avrebbe respinto la richiesta di **A** di revocare la deliberazione oggetto di lite.

Sull'affermazione secondo cui **A** srl sarebbe inesistente in quanto si sarebbe verificata la causa di scioglimento per scadenza del termine di durata previsto nel contratto di società, deve



evidenziarsi che detta ipotesi di scioglimento, anche ove si fosse integrata, non comporta affatto l'estinzione dell'ente sociale, ma unicamente la circostanza che la società debba essere posta in liquidazione. In ragione del verificarsi della causa di scioglimento, in altre parole, mutano unicamente gli scopi sociali, diretti evidentemente alla liquidazione del patrimonio della società che continua ad esistere fino a quando, terminate le operazioni liquidatorie, essa non venga cancellata dal Registro delle Imprese, a norma dell'art. 2495 cc, cancellazione, avente effetti costitutivi, che in atti non consta in alcun modo.

Ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza del 17.4.2018 che ha disposto la sospensione della delibera impugnata, A srl, pur opinandosi che si trovi in stato di scioglimento, è impresa collettiva sicuramente esistente e legittimata ad impugnare la delibera della società convenuta di cui è socia e, quindi, legittimata tramite l'organo rappresentativo a conferire mandato al proprio difensore a tale fine, difensore che, quindi, non può ritenersi privo di *ius postulandi*, così come preteso da parte convenuta.

Quanto all'affermata carenza di interesse per A ad impugnare la deliberazione oggetto di lite per il fatto che la stessa avrebbe avuto integrale esecuzione, si osserva che appare evidente che l'interesse e la legittimazione di parte attrice sono mantenuti anche ove la socia dissenziente, per difetto di sottoscrizione dell'aumento di capitale, abbia perduto il suo stato: con la domanda di annullamento della delibera, l'impugnante mira a ripristinare la propria qualifica di socia, asserendo come l'aumento di capitale sarebbe stata la modalità con cui la maggioranza avrebbe inteso escluderla in modo abusivo dalla compagine, nella consapevolezza della sua impossibilità di sottoscrivere l'aumento.

Infine, è certamente infondata l'asserzione secondo cui la materia del contendere sarebbe cessata in ragione della delibera dell'assemblea ordinaria del 10.11.2017 con cui la proposta formulata da parte di A srl in detta sede di revocare la delibera oggetto di lite è stata respinta a maggioranza (doc. n. 21 di fascicolo attoreo).

In effetti, la cessazione della materia del contendere può essere affermata unicamente nel caso in cui la delibera assembleare successiva si sostituisca a quella pregressa avendo il rilievo di farne cessare l'efficacia. L'art. 2377 comma 8 cc, infatti, prevede che l'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Nel caso di specie, non può affatto dirsi che la decisione presa dalla maggioranza dei soci in data 10.11.2017 abbia sostituito la delibera dell'assemblea straordinaria oggetto di lite, posto che la stessa si è limitata a respingere la proposta di revocare la delibera impugnata, essendo evidente come ci si trovi dinanzi ad una decisione negativa che in nulla incide sulla delibera assunta in data 24.8.2017. In altre parole, l'assemblea del 10.11.2017 ha deciso



di non sostituire in alcun modo la deliberazione oggetto di impugnazione, non adottandosi alcuna delibera in ordine alla rilevazione delle perdite e alle modalità di loro copertura mediante azzeramento del capitale e sua ricostituzione al di sopra dei limiti di legge e versamento del sovrapprezzo.

Venendo al merito, deve osservarsi che in giudizio non è contestata la rispondenza a veridicità della situazione patrimoniale all'1.8.2017 ed esponente la perdita superiore al capitale sociale di **B** srl. In effetti, la delibera impugnata evidenzia una perdita complessiva di euro 129.066,54.= (di cui euro 115.384,48.= per perdite relative agli esercizi precedenti ed euro 13.682,06.= relativi alle perdite correnti), a fronte di un capitale interamente versato di euro 91.800,00.=, perdite ripianate in parte mediante l'azzeramento del capitale e mediante l'utilizzo della riserva legale per euro 1.162,24.= e di utili portati a nuovo maturati in esercizi precedenti per euro 744,54.=, residuando, dunque, la perdita di euro 35.359,76.=, così essendo stati deliberati la ricostituzione del capitale per euro 91.800,00.= e il sovrapprezzo di euro 35.359,76.= a copertura della perdita residua.

In altre parole, con la delibera oggetto di impugnazione, nonostante la società già si trovasse in liquidazione, avendo la stessa come suo scopo il precipuo soddisfacimento dei creditori sociali, la maggioranza dei soci ha ritenuto di ricostituire il capitale sociale anche al di sopra dei limiti di legge, imponendo oneri finanziari per i soci che parte attrice ritiene del tutto eccessivi rispetto alle esigenze sociali e rispetto alla finalità liquidatoria della gestione dell'impresa.

Sul primo motivo di impugnazione sollevato da parte attrice circa l'affermata incompatibilità della operazione oggetto di lite con lo stato di scioglimento della società, può osservarsi che la liquidazione della società non esclude la possibilità che l'assemblea possa deliberare la copertura delle perdite al fine di rafforzare il patrimonio sociale, ove l'attivo della società sia tale da essere insufficiente e la stessa si possa trovare in condizione di illiquidità. Se è vero che l'art. 2491 cc prevede che i liquidatori possano esclusivamente chiedere ai soci i conferimenti ancora da eseguirsi, ove i fondi disponibili siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, ciò non esclude che l'assemblea straordinaria possa deliberare la ricostituzione del capitale nelle more andato perduto quale mezzo per rafforzare la liquidità dell'impresa ai fini liquidatori, tenuto conto che la disciplina relativa alle decisioni e delibere dei soci si applica anche in fase di liquidazione, a norma dell'art. 2488 cc ed a condizione di compatibilità.

La questione del contendere è, dunque, stabilire se l'operazione sul capitale così come concretamente deliberata, persegua in effetti lo scopo sociale di rafforzare la liquidità dell'impresa ai fini liquidatori secondo quanto nella delibera medesima indicato, ovvero essa possa considerarsi espressione di un interesse extrasociale volto a pregiudicare gli interessi del socio di minoranza,



integrandosi in tale ipotesi il vizio dell'eccesso di potere, altrimenti definibile come abuso della regola della maggioranza, espressione dell'esecuzione del contratto sociale in violazione delle norme di correttezza e buona fede da parte dei soci di maggioranza.

La delibera assembleare impugnata evidenzia con sicura chiarezza che le esigenze di liquidazione vedrebbero la necessità di soddisfare nell'immediato alcuni creditori, dovendosi reperire un fabbisogno di liquidità a tale scopo pari ad euro 40.000,00.=. Inoltre, il verbale dell'assemblea evidenzia anche le vicende inerenti alla posizione litigiosa dei confronti degli eredi **E** ed i relativi oneri finanziari relativi al pagamento dei professionisti, dovendosi reperire ulteriore fabbisogno che, unito a quello già indicato, sarebbe pari a circa euro 81.000,00.=, a cui aggiungere altri oneri non quantificati e sempre relativi alle procedure giudiziali ancora pendenti, oneri questi ultimi rispetto ai quali il fabbisogno finanziario della società non è considerato ai fini della deliberazione, dovendovi provvedere in futuro alla relativa copertura i soci su richiesta dei liquidatori ed in funzione delle necessità a misura che si presenteranno. Come già evidenziato, inoltre, la delibera assembleare oggetto di lite considera la situazione patrimoniale della società all'1.8.2017, esponente perdite di esercizio portate a nuovo fino al 2016 per euro 115.384,48.= e la perdita di esercizio di formazione corrente per euro 13.682,06.=, per un totale complessivo di euro 129.066,54.=, a fronte del capitale interamente versato per euro 91.800,00.=, della riserva legale per euro 1.162,24.=, degli utili di esercizi precedenti portati a nuovo per euro 744,54.=, per un totale complessivo di euro 93.706,78.=, con conseguente disavanzo di euro 35.359,76.=. La stessa decisione dei soci dà atto della presenza di un fondo rischi e spese per contenzioso precedentemente stanziato ed al 31.12.2016 ammontante ad euro 200.717,00.=, con cui la società dovrebbe coprire il fabbisogno già evidenziato, tanto che è affermato chiaramente come le poste a debito evidenziate trovano comunque assorbimento nel ridotto fondo.

Ebbene, a fronte di debiti della società, da liquidarsi in favore dei creditori al momento delle delibera per complessivi euro 81.000,00.=, essendo questo il fabbisogno necessario per la loro copertura, pur non considerando la possibilità per la società stessa di rivalersi delle spese di lite nei confronti degli eredi **E**, allo stato soccombenti, a fronte di un disavanzo di euro 35.359,76.=, nonché a fronte del fondo rammentato che la stessa delibera assembleare afferma essere tale che le poste carico del bilancio vi trovino comunque assorbimento, appare evidente che **B**

srl avrebbe potuto provvedere al soddisfacimento dei creditori esistenti senza procedere all'operazione di ricostituzione del capitale oltre i limiti di legge, non potendosi affermare la necessità di disponibilità finanziarie così come evidenziate al fine dell'operazione sul capitale per come oggetto di delibera per fare fronte alle attività di liquidazione.



Gli elementi raccolti in giudizio convincono nel ritenere che la deliberazione impugnata, così come approvata, non ha perseguito l'interesse proprio della situazione di liquidazione e ad essa sotteso, quale la necessità di acquisire disponibilità finanziarie imprescindibili per il pagamento dei creditori esistenti, ben potendo **B** sopperire a detta esigenza sulla scorta delle disponibilità esistenti.

Sul punto non può essere condivisa la difesa sollevata da parte convenuta secondo cui la delibera impugnata sarebbe stata, non solo doverosa per assicurare alla società l'indispensabile patrimonio, ma anche insufficiente, posto che sarebbero state registrate nell'esercizio ulteriori perdite, come si desumerebbe dal bilancio al 31.12.2017, approvato con delibera del 13.6.2018. Ora, va rammentato che la delibera di ricostituzione del capitale con sovrapprezzo evidenzia, come già rammentato, che essa è stata presa in ragione del fabbisogno esistente al momento della delibera medesima, prevedendosi espressamente che, per gli ulteriori oneri da maturare, la relativa copertura andrà fornita in futuro dai soci, a richiesta dei liquidatori, in funzione delle necessità a misura che si presenteranno, essendo così confermato che, in riferimento agli oneri esistenti al momento della delibera impugnata, non era certo necessario nell'interesse della società onerare i soci dei versamenti per come deliberati.

In giudizio non è in alcun modo contestato che i soci di maggioranza avessero conoscenza che **A** srl non fosse in condizione di sottoscrivere il nuovo capitale, tanto che è sintomatico rilevare che la convenuta non ha negato la precisa allegazione dell'attrice secondo cui la delibera impugnata sarebbe intervenuta subito dopo l'approvazione del bilancio 2016 ove sarebbe stato evidenziato pubblicamente lo stato di illiquidità di **A** srl a giustificazione della svalutazione integrale del credito in essere nei suoi confronti.

L'unica difesa mossa in argomento dalla convenuta è che la pacifica difficoltà economica della socia non sarebbe stata anche dei soci della stessa che ben avrebbero potuto mettere a disposizione i mezzi per sostenere la loro società nell'operazione di sottoscrizione del capitale deliberato. Ebbene, il fatto che i soci di **A** potessero finanziare la medesima, non è elemento che rileva al fine di elidere la pacifica difficoltà in cui versava la società attrice nel procedere alla sottoscrizione del capitale, non essendo tenuti i soci di **A** a finanziamenti di tal fatta, né essendo tenuta la società medesima ad assumere nuovo indebitamento.

In definitiva, la delibera adottata deve reputarsi invalida per abuso della regola della maggioranza, essendo stata adottata al di fuori di un concreto interesse per la società all'operazione sul capitale e nella consapevolezza da parte dei soci di maggioranza di pregiudicare i diritti partecipativi di **A** srl che si trovava in condizione di non poter sottoscrivere il capitale ovvero di non poterlo sottoscrivere in modo tale da mantenere integri i propri diritti partecipativi pari al



33,33 % del capitale sociale, elementi presuntivi che fanno ritenere che da parte dei soci di maggioranza il contratto sociale sia stato eseguito in violazione delle regole di buona fede e correttezza con l'intento di pregiudicare i diritti della socia di minoranza.

In accoglimento della domanda attorea, la delibera del 24.8.2017 oggetto di lite deve essere annullata, seguendo le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, la soccombenza di parte convenuta, non ravvisandosi gli estremi per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. annulla la delibera dell'assemblea dei soci di **B** srl in liquidazione di data 24.8.2017 oggetto di giudizio;
2. condanna la convenuta **B** srl srl in liquidazione a pagare in favore di parte attrice **A** srl le spese di lite che si liquidano in euro 9.238,00.= per compensi professionali ed euro 1.096,99.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, 11 febbraio 2020

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

